



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Oggetto: Regolamento Garante per la tutela degli animali.

Art. 1 – Definizione, nomina e requisiti

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate istituisce il “Garante per la tutela degli animali”. Il Garante è organo monocratico scelto e nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, a seguito di selezione pubblica fra le persone residenti in Sant'Antonio Abate, di indiscusso prestigio, di comprovata competenza ed esperienza in ambito zoologico, come da curricula personali e professionali.
2. Il Garante opera a titolo gratuito, non percepisce alcuna indennità o compenso, ha una durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
3. I requisiti per la nomina sono:
 - a. Possesso di comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali e di contrasto all'abbandono, desumibile da idoneo curriculum.
 - b. Non essere membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali.
 - c. Non essere dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale e non esserlo stato negli ultimi due anni, non essere amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica, né titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni, o che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dal Comune.
4. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione; si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.
5. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore, né individualmente, né collegialmente, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 2 – Attività e sede

1. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione. Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Amministrazione e con l'ufficio Ecologia-Ambiente.
2. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni di cui al presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Ufficio Ecologia-Ambiente una relazione dettagliata delle attività svolte, da inoltrare al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono chiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e alle iniziative assunte.
4. Il Garante ha accesso agli atti del Comune inerenti le funzioni di sua competenza e, ove non pubblicati, previa richiesta inoltrata all'ufficio competente, ne riceve copia.
5. Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale, istituendo, altresì, un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

Art. 3 - Funzioni

1. Il Garante, nell'ambito del solo territorio comunale, ha il compito di:

- a. supportare gli uffici comunali e la Polizia Locale nella gestione di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali o, comunque, difformi da quanto previsto nel presente regolamento e da quanto previsto nella normativa di riferimento, segnalati da privati cittadini, enti o associazioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
 - b. proporre all'Amministrazione comunale di costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali relativi al territorio comunale;
 - c. denunciare all'autorità giudiziaria comportamenti tenuti nei confronti di animali che siano configurabili come reati, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 - d. segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dalla valutazione delle reali condizioni degli animali sul territorio e dall'adeguamento alle norme in materia.
 - e. formulare proposte e/o redigere progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali, anche incentivandone l'adozione.
 - f. convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile operanti sul territorio comunale;
 - g. predisporre una relazione annuale e al termine dell'incarico, sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti.
2. Il Garante può:
- a. chiedere, per iscritto, notizie sullo stato del procedimento di interesse;
 - b. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, ove non reperibili sul sito istituzionale on line dell'Ente.
 - c. acquisire tutte le informazioni disponibili in merito al procedimento di riferimento, nel rispetto della normativa sul trattamento di dati.

Art. 4 – Obiettivi e finalità

1. Il Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale, segnala e/o promuove tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti degli animali.
2. A tal fine il Garante deve:
 - a. Avere un canale social dedicato alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione circa l'adozione degli animali.
 - b. Incentivare l'adozione dei cani del territorio comunale presenti in canile.
 - c. Promuovere l'informazione alle associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento.
 - d. Curare la diffusione e la conoscenza della normativa vigente in materia della tutela dei diritti degli animali.
 - e. Promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, soprattutto presso le scuole di ogni ordine e grado, divulgando la normativa vigente in materia e le relative finalità.
 - f. Promuovere l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e incentivarne le adozioni;
 - g. Formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali e collaborare all'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla loro tutela.

Art. 5 – Partecipazione a corsi e convegni -rimborso spese

1. Al Garante sarà garantita la partecipazione a corsi e convegni, per finalità di formazione e aggiornamento, previa formale autorizzazione del sindaco, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
2. Ferma restando la gratuità dell'incarico, il Garante per la Tutela degli animali ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dello stesso.

Art. 6 - Revoca

1. Il Sindaco può rimuovere dalla carica il Garante qualora accerti che l'incaricato abbia posto in essere comportamenti non conformi alle leggi in vigore e non abbia adempiuto, benché idoneamente sollecitato, agli impegni assunti in sede di accettazione dell'incarico.